

REGOLAMENTO DELL'UNIONE RENO GALLIERA

PER LE ATTIVITÀ DI

SPETTACOLO VIAGGIANTE

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Principi

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 4 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività

Art. 5 – Contenuto della domanda

Art. 6 – Concessione delle aree pubbliche, divieto di subconcessione

Art. 7 – Elenco delle aree pubbliche disponibili

Art. 8 – Domanda di concessione

Art. 9 – Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione

Art. 10 – Graduatorie delle domande di concessione

Art. 11 – Intervalli tra le occupazioni

Art. 12 – Garanzie e responsabilità del concessionario

Art. 13 – Pagamento della Cosap

Art. 14 – Deposito della dichiarazione di corretto montaggio.

Art. 15 - Verifiche di agibilità

Art. 16 – Compiti, composizione e funzionamento delle commissioni di vigilanza

Art. 17 – Limiti di efficacia della relazione tecnica.

Art. 18 – Spese per l'ispezione e per i servizi di prevenzione incendi

Art. 19 – Termine di durata dei procedimenti

Art. 20 – Ipotesi particolari di concessione

Art. 21 – Obblighi del concessionario

Art. 22 – Divieto di occupazione di aree non concesse

Art. 23 – Date di inizio attività e orari di apertura

Art. 24 – Sanzioni

TITOLO III

REGISTRAZIONI DELLE ATTRAZIONI

Art. 25 – Obbligo di registrazione

Art. 26 – Istanza e procedimento di registrazione

Art. 27 – Oneri di registrazione

Art. 28 – Cessione, vendita o dismissione delle attività registrate presso il SUAP

TITOLO IV

LIMITAZIONI A CIRCHI E MOSTRE ITINERANTI CON ANIMALI

Art. 29 – Divieto dell'esercizio di attività circensi e di mostre itineranti con l'impiego di animali

TITOLO V

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 30 – Subentro nell'esercizio dell'attività

Art. 31 – Mancata presenza determinata da cause di forza maggiore

Art. 32 – Conversione e sanzioni in caso di conversione vietata

Art. 33 - Norma transitoria ed entrata in vigore del Regolamento

Titolo I *Disposizioni generali*

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, nel territorio dell'Unione Reno Galliera e le modalità di rilascio del provvedimento di concessione di suolo pubblico, quando le attività si svolgono su area pubblica o su area privata adibita ad uso pubblico.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento in materia di concessione di suolo pubblico si fa rinvio alla vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività di spettacolo viaggiante esercitate da artisti di strada nella forma libera, non commerciale, definita "a cappello".

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
 - a) "attività di spettacolo viaggiante": attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, inserite nell'elenco del Ministero dei beni e le attività culturali di cui all'art.4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
 - b) "attrazione":singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337
 - c) "attività esistente": attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima del 12 dicembre 2007
 - d) "gestore": soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - e) "attività a cappello": l'attività esercitata senza alcuna forma di pubblicità; senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante e senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera.
 - f) "conversione": sostituzione dell'attrazione per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione con una diversa attrazione
 - g) "anzianità di presenza alla manifestazione": situazione giuridica acquisita da un gestore partecipando, con la medesima attrazione, per almeno 3 anni consecutivi, a una determinata manifestazione o iniziativa.

Articolo 3

Principi

1. Lo spettacolo viaggiante costituisce attività di interesse sociale, meritevole di consolidamento e sviluppo.
-

Titolo II
Procedimento di autorizzazione e
Procedimento di concessione

Articolo 4

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni previste dagli articoli 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e disposizioni correlate.

Articolo 5

Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione deve essere in regola con le norme sull'imposta di bollo.
2. Il richiedente deve fornire, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici e fiscali della persona fisica o giuridica richiedente:
 - se il soggetto richiedente è una persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e domicilio, se diverso dal luogo di residenza, cittadinanza, codice fiscale, P.IVA, n° e data di iscrizione alla CCIAA, recapiti telefonici, cellulare ed indirizzo e – mail;
 - se il soggetto richiedente è una persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale, partita Iva, n° e data di iscrizione alla CCIAA, dati anagrafici del rappresentante legale, recapiti telefonici, cellulari ed indirizzo e-mail;
- b) indirizzo presso il quale il richiedente desidera ricevere le comunicazioni, se differente dalla residenza o sede, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica;
- c) estremi dell'autorizzazione rilasciata all'esercente dal Comune di residenza ai sensi dell'art. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante oppure se l'esercente o l'impresa esercitano l'attività circense e hanno rispettivamente, residenza o sede, in un Paese non facente parte dell'Unione Europea, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 394 del 1994;
- d) di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- e) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
- f) denominazione, come da elenco ministeriale ex art. 4 L. 18 marzo 1968, n. 337, dell'attività di spettacolo viaggiante che si intende installare,
- g) dichiarazione di avvenuta registrazione dell'attività, con indicazione del Comune presso il quale è avvenuta la registrazione, nonché del codice identificativo attribuito;
- h) per le attività prive di registrazione, dichiarazione nella quale si dà atto che è stata depositata domanda di registrazione entro la data del 12 dicembre 2009;
- i) eventuale dichiarazione di frequenza e conclusione con esito positivo, del corso sul corretto montaggio delle attività, previsto dal comma 3 dell'art. 6 del DM 18 maggio 2007;
- j) dichiarazione di essere in possesso del libretto dell'attività e del manuale di uso e manutenzione;
- k) estremi della polizza di assicurazione da responsabilità civile stipulata dall'esercente l'attività di spettacolo viaggiante, riferita all'attrazione viaggiante, in essere, con massimale non inferiore a € 1 milione.
- l) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione a esercitare l'attività, indicando date di arrivo e di partenza dei mezzi e data di inizio e fine dello svolgimento dello spettacolo;
- m) nulla osta del proprietario dell'area, nel caso in cui l'attività si svolga su area privata;

- n) nulla osta del soggetto organizzatore la manifestazione in occasione della quale è richiesta l'autorizzazione.
 - o) Dimensioni esatte di ogni attrazione in esercizio e non, descrizione ed ingombro dei veicoli al seguito e delle abitazioni mobili;
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) fotocopia della targa metallica, contenente il codice identificativo, rilasciata a seguito della registrazione
 - b) fotocopia del collaudo annuale.
4. Nel corso dell'esercizio dell'attività devono essere esibiti a semplice richiesta degli organi di vigilanza comunali il manuale d'uso e manutenzione e il libretto dell'attività, regolarmente aggiornati e tenuti. La mancata esibizione comporta la revoca immediata dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 6

Concessione delle aree pubbliche, divieto di subconcessione

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante su area pubblica, o privata soggetta a uso pubblico, è subordinata al rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Reno Galliera del provvedimento di concessione di suolo pubblico, contestuale all'autorizzazione all'esercizio dell'attività, previo introito degli oneri relativi.
2. E' vietata ogni forma di cessione del provvedimento di concessione di suolo pubblico.
3. La violazione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca del provvedimento di concessione e il diniego del provvedimento per tutto l'anno successivo.

Articolo 7

Elenco delle aree pubbliche disponibili

1. Le attività di spettacolo viaggiante su area pubblica possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della L. 337/1968.
2. I Comuni dell'Unione Reno Galliera approvano ed aggiornano, di norma una volta all'anno se necessario, l'elenco delle aree pubbliche disponibili per le attività di spettacolo viaggiante, previa comunicazione alle associazioni di categoria.
3. Nell'elenco possono essere indicate le attività di spettacolo viaggiante che, per dimensioni o tipologia, possano essere installate soltanto in specifiche aree.
4. Nell'elenco possono essere indicate le aree disponibili solo in specifiche occasioni, quali sagre, manifestazioni mercatali o fieristiche.
5. Non possono essere oggetto di concessione aree non incluse nell'elenco, eccezion fatta per attrazioni singole o in numero ridotto, presenti all'interno di aree pubbliche assegnate in gestione a soggetti organizzatori di manifestazioni temporanee o feste campestri sportive, culturali, politiche, ricreative o simili.

Articolo 8

Domanda di concessione

1. La domanda di concessione deve essere presentata unitamente alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5 integrata dalle seguenti indicazioni:
 - a) area, tra quelle comprese nell'elenco di cui all'articolo 7, della quale si richiede la concessione, con indicazione delle dimensioni delle attività da installare, numero e dimensione dei carri, veicoli al seguito e delle abitazioni mobili;
 - b) periodo di durata della concessione richiesta, riferita al periodo di inizio dell'occupazione del suolo e sino al momento in cui verrà lasciato libero.
2. In aggiunta ai documenti previsti dall'art. 5 comma 3, deve essere depositato l'originale della fidejussione bancaria o assicurativa o, in alternativa, la somma prevista a titolo di deposito cauzionale, come previsto dall'art.12.

Articolo 9

Termini per il deposito delle domande di autorizzazione e di concessione

1. Le domande devono essere presentate allo SUAP almeno 60 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione o iniziativa in occasione della quale vi è interesse a esercitare l'attività.

2. Le domande di concessione presentate oltre i suddetti termini sono valutate tenuto conto delle domande presentate correttamente, dello stato del procedimento di autorizzazione delle attività e concessione dei relativi suoli e soltanto qualora vi siano aree dell'elenco ancora disponibili.

Articolo 10

Graduatoria delle domande di concessione

1. Qualora più domande di concessione abbiano ad oggetto la medesima area e l'occupazione sia richiesta per lo stesso periodo o per periodi in parte coincidenti e le domande siano tutte ammissibili, lo SUAP forma una graduatoria, computando le presenze maturate dall' esercente, nella medesima manifestazione od iniziativa, nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda ed attribuendo i seguenti punteggi:
 - a) assegnazione di punti 3 per ogni anno di comprovata presenza dell' esercente con la medesima attrazione oggetto di richiesta; i punti sono attribuiti anche in caso di conversione autorizzata;
 - b) assegnazione di punti 1,5 per ogni anno di comprovata presenza dell' esercente con attrazione diversa rispetto a quella oggetto di richiesta;
 - c) assegnazione di punti 1 per ogni anno in cui la domanda di concessione per la partecipazione alla stessa iniziativa è stata respinta per mancanza di aree pubbliche disponibili.
 - d) assegnazione di punti 1 in caso di iscrizione del gestore alla CCIAA. Il punto è cumulabile con quelli attribuiti in base ai criteri indicati nelle lettere precedenti.
2. I punti non sono tra loro cumulabili, salvo quanto previsto dalla lettera d).
3. La prova delle presenze maturate alle manifestazioni o iniziative deve essere fornita dal gestore, sulla base delle autorizzazioni conseguite.
4. Qualora il gestore non risulti in posizione regolare o regolarizzata rispetto alle precedenti edizioni, non potrà essere autorizzato all'attività.
5. In caso di parità di punteggio è valutata l'anzianità di mestiere dell' esercente sulla base della data di rilascio della licenza ex art. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 da parte del Comune di residenza.
6. Qualora perduri la parità di punteggio, si procede all'effettuazione di sorteggio alla presenza dei gestori richiedenti e di due testimoni

Articolo 11

Intervalli tra le occupazioni

1. Tra occupazioni successive di una stessa area, di norma, deve trascorrere un intervallo non inferiore a 30 giorni, salvo il caso in cui l'occupazione sia concessa in occasione di manifestazioni temporanee, feste, fiere, mercati.

Articolo 12

Garanzie e responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure idonee a evitare danni all'area oggetto di concessione e a effettuare a propria cura e spese lo smaltimento dei rifiuti.

2. E' condizione per il rilascio del provvedimento di concessione, la presentazione di una garanzia, sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione bancaria o assicurativa, di importo variabile a seconda della dimensione e della tipologia delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, da depositare presso lo SUAP.

3. L'importo della garanzia deve corrispondere a:

- a) € 50,00 per attrazioni definite come piccole dall'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
- b) € 150,00 per attrazioni definite come medie dall'elenco di cui sopra e per i teatri viaggianti;
- c) € 300,00 per attrazioni definite come grandi dall'elenco di cui sopra;
- d) € 1.000,00 per circhi equestri e ginnastici con meno di 200 spettatori e per le esibizioni di moto- auto acrobatiche;
- e) € 5.000,00 per circhi equestri e ginnastici con più di 200 spettatori.

4. La garanzia è restituita dallo SUAP entro 20 giorni dalla richiesta se, in seguito al rilascio dell'area da parte del concessionario, gli organi di controllo comunali non rilevano e segnalano allo SUAP la presenza di danni.

5. Nell'ipotesi in cui siano rilevati danni, la garanzia è escussa in favore dell'Amministrazione Comunale interessata e rimane fermo il diritto del Comune, tramite i propri Uffici, di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

6. Il provvedimento di concessione può essere negato nei successivi (tre) anni, nel caso in cui i danni all'area oggetto di concessione siano di entità superiore all'importo della garanzia prestata ed escussa e non siano stati altrimenti risarciti dal concessionario.

7. Sono esclusi dall'obbligo di prestare la garanzia gli spettacoli di strada, i teatri di burattini. le aree ginnastiche e le attrazioni di dimensioni non superiori a 3 mq.

Articolo 13

Pagamento della Cosap e oneri

1. L'occupazione delle aree pubbliche è subordinata al pagamento della Cosap e di eventuali altri oneri a favore del Comune, per l'importo e con le modalità comunicate dallo SUAP, fatte salve le ipotesi di esenzione, secondo la specifica vigente normativa applicabile.
2. I titolari degli spettacoli viaggianti sono tenuti al pagamento del consumo di acqua, degli altri servizi pubblici usufruiti ed al rispetto delle norme in materia di pubblica affissione.
3. Il mancato pagamento della Cosap e la non regolare posizione rispetto agli altri versamenti dovuti per impiego di servizi pubblici, impedisce il rilascio dell'autorizzazione su tutto il territorio dell'Unione Reno Galliera.

Articolo 14

Deposito della dichiarazione di corretto montaggio

1. Prima dell'apertura dell'attività al pubblico, l'esercente deve depositare allo SUAP la dichiarazione di corretto montaggio, così come previsto dall'art. 6 del D.M. 18 maggio 2007.

Articolo 15

Verifiche di agibilità

1. Nei casi in cui l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante comporti l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo, il rilascio dell'autorizzazione ex art. 68 o 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 è subordinata alle verifiche di agibilità, effettuate dalle competenti commissioni di vigilanza, di cui agli articoli 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 16

Compiti, composizione e funzionamento delle Commissioni di vigilanza

4. Si applicano gli articoli 141, 141bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Articolo 17

Limiti di efficacia della relazione tecnica

1. Come previsto dall'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiori a 200 persone, il sopralluogo della Commissione per le verifiche e gli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 141, può essere sostituito, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'apposito albo, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
2. Rimangono di competenza della Commissione e non possono essere sostituiti con la relazione tecnica del professionista, l'espressione del parere di fattibilità e l'esecuzione del sopralluogo di agibilità previsti dalle lettere a) ed e) dell'art. 141.

Articolo 18

Spese per l'ispezione e per i servizi di prevenzione incendi

1. Le spese per l'attività della Commissione e per l'attività soggetta alle norme di prevenzione incendi sono a carico di chi domanda l'autorizzazione.

Articolo 19

Termine di durata dei procedimenti

1. Il termine di durata dei procedimenti non può essere superiore a 90 giorni.

Articolo 20

Ipotesi particolari di concessione

1. Affinchè la continuità nell'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante possa contribuire alla riqualificazione dell'area interessata o al contrasto rispetto a fenomeni di degrado, il Comune può preventivamente stabilire che una parte della controprestazione posta a carico del concessionario per la concessione dell'area, sia costituita da attività socialmente utili, quali la pulizia degli spazi, la piccola manutenzione del verde pubblico, la collaborazione ad iniziative del Comune ad oggetto sociale o culturale.

Articolo 21

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario di area pubblica ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla gestione diretta dell'attrazione. A tali fini può essere sostituito o coadiuvato dai familiari conviventi, purché maggiorenni;
 - b) installare le attrazioni entro il termine fissato dalla concessione;
 - c) curare la manutenzione degli impianti e la revisione periodica degli stessi e dei meccanismi di sicurezza, per garantire l'incolumità degli utilizzatori e spettatori;
 - d) aprire l'attrazione al pubblico negli orari stabiliti,
 - e) mantenere l'attrazione in stato decoroso, illuminata e pulita
 - f) osservare le prescrizioni stabilite dal Comune, dallo SUAP, dall'Organizzazione dell'evento, per ragioni di igiene, sicurezza, ordine pubblico, conforme svolgimento della manifestazione, rispetto della quiete, delle persone, degli animali e delle cose;
 2. L'impiego di sorgenti sonore è consentito nei limiti stabiliti delle leggi vigenti e dalla disciplina comunale.
-

3. La violazione delle norme di cui ai commi precedenti, accertata dai competenti organi comunali di vigilanza, comporta la revoca immediata della concessione e l'esclusione dalla graduatoria delle domande di concessione, per almeno 2 anni.

Articolo 22

Divieto di occupazione di aree non concesse

1. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli concessi, pena la revoca della concessione.
2. La sistemazione delle abitazioni mobili, delle roulotte e dei carriaggi ha luogo esclusivamente nell'area stabilita dal Comune.

Articolo 23

Date di inizio delle attività e orari di apertura

1. In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni temporanee, nell'autorizzazione all'attività e concessione del suolo pubblico vengono stabiliti:
 - a) la data di inizio dell'occupazione dell'area concessa e la data in cui l'area deve essere lasciata libera;
 - b) la data di inizio e la durata delle attività;
 - c) gli orari quotidiani di apertura e chiusura dell'attività di divertimento;
 - d) eventuali prescrizioni specifiche per l'effettuazione dello spettacolo.
2. Negli orari stabiliti, tutte le attrazione e le attività devono essere aperte al pubblico, fatto salvo eventuali condizioni atmosferiche avverse.
3. Lo SUAP, sentito il parere favorevole del Comune interessato, può concedere proroghe oltre la data stabilita senza che ciò costituisca acquisizione di diritti per le future edizioni.

Articolo 24

Sanzioni

1. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al presente capo si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 140 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ove è prevista l'applicazione della sospensione da tre giorni a tre mesi o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.
2. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, se non costituisce reato o violazione di norme statali implicanti specifici provvedimenti o sanzioni, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 100,00 a 500,00, ai sensi del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per violazioni di particolari gravità o recidive, potrà essere disposta la revoca della concessione e/o la esclusione dal parco fino ad un massimo di tre anni.

Titolo III

Registrazione delle attrazioni

Articolo 25

Obbligo di registrazione

1. Le attività di spettacolo viaggiante, prima di essere poste in esercizio, devono essere iscritte in un apposito registro tenuto dallo SUAP, con articolazione comunale, e ricevere un codice identificativo.
 2. Il Comune è competente a effettuare la registrazione:
-

- a) delle nuove attività, se nel territorio comunale è ubicata la sede legale del gestore o è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima;
 - b) delle attività in legittimo esercizio sul territorio nazionale alla data del 12 dicembre 2007, se nel territorio del Comune è ubicata la sede legale del gestore o è in corso l'impiego dell'attività.
 - c) delle attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese dell'EFTA firmatario dell'accordo SEE, se nel territorio del Comune è presente la sede legale del gestore o è previsto il primo impiego dell'attività sul territorio nazionale.
3. Il gestore che ha ottenuto la registrazione e l'assegnazione del codice identificativo, nonché l'autorizzazione di cui all'articolo 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 è autorizzato all'esercizio dell'attività anche se l'attrazione non sia ancora stata iscritta nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 337 del 1968.

Articolo 26

Istanza e procedimento di registrazione

1. Per l'istanza e il procedimento di registrazione delle nuove attività e di quelle in legittimo esercizio alla data del 12 dicembre 2007, nonché di quelle esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese dell'EFTA firmatario dell'accordo SEE, si fa riferimento agli articoli 4 e 5 del D.M. 18 maggio 2007.
2. Il procedimento di registrazione comprende l'acquisizione di un parere vincolante della commissione di vigilanza sulla sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del DM 18 maggio 2007³. In caso di registrazione di nuove attività, il richiedente la registrazione deve depositare, oltre ai documenti indicati nell'art. 4 comma 2 del DM 18 maggio 2007, i seguenti documenti:
 - a) il progetto dell'attrazione sottoscritto da un tecnico abilitato;
 - b) la dichiarazione di conformità al progetto del titolare dell'impresa costruttrice o di un suo delegato, che attesti che l'opera eseguita è conforme alla normativa vigente;
 - c) il collaudo eseguito da un tecnico abilitato, diverso dal progettista.
3. In caso di registrazione di attività esistenti, in riferimento ai documenti richiesti dal comma 1 dell'art. 5 del DM 18 maggio 2007, si precisa che:
 - a) i disegni e/o gli schemi devono essere firmati da un tecnico abilitato;
 - b) le istruzioni di uso e manutenzione dell'attrazione devono essere firmate da un tecnico abilitato
 - c) deve essere prodotto il libretto dell'attività.
4. In considerazione delle diverse caratteristiche delle singole attrazioni da registrare, la commissione potrà chiedere la produzione di ulteriori documenti.

Articolo 27

Oneri di registrazione

1. Gli oneri per la fornitura della targa metallica contenente il codice identificativo da apporre sull'attrazione sono a carico del gestore.

Articolo 28

Cessione, vendita o dismissione delle attività registrate presso lo SUAP

1. Il gestore deve comunicare la cessione, vendita o la dismissione dell'attività registrata allo SUAP. In caso di dismissione il gestore deve anche consegnare la targa o certificarne l'avvenuta distruzione.
 2. Il nuovo gestore deve ottenere dallo SUAP la voltura degli atti di registrazione, prima della messa in esercizio dell'attività.
-

Titolo IV *Limitazioni a circhi e mostre itineranti con animali*

Articolo 29

Divieto dell'esercizio di attività circensi e di mostre itineranti con l'impiego di animali

1. Le attività circensi e le mostre itineranti non possono impiegare animali nell'esercizio della loro attività.
2. Nessun animale può essere esibito al di fuori della struttura o dello spettacolo per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione dallo SUAP.

Titolo V *Altre disposizioni*

Articolo 30

Trasferimento dell'anzianità di presenza

1. Il trasferimento del diritto di proprietà o del diritto di godimento del ramo d'azienda, ivi compreso il conferimento in società della stessa, comprendente l'attrazione rispetto alla quale è maturata l'anzianità di presenza a una manifestazione o iniziativa, comporta il trasferimento dell'anzianità di presenza a favore degli aventi diritto.
2. L'atto di trasferimento del diritto deve essere provato per iscritto, producendo copia della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, debitamente registrati.

Articolo 31

Mancata presenza determinata da cause di forza maggiore

1. L'anzianità di presenza è conservata nei casi in cui la mancata presenza del gestore alla manifestazione o iniziativa sia giustificata da gravi motivi di salute del gestore o dei familiari conviventi, provati attraverso certificato medico.
2. Il diritto alla conservazione dell'anzianità di presenza può essere fatto valere una sola volta ogni 5 anni.

Articolo 32

Conversione e sanzioni in caso di conversione vietata

1. Le attrazioni per le quali è stata concessa l'autorizzazione possono essere oggetto di conversione.
2. Lo SUAP può concedere la conversione dell'attrazione su richiesta dell'operatore, alle seguenti condizioni:
 - a) l'equilibrio funzionale del luogo della manifestazione non deve essere alterato
 - b) la conversione non deve pregiudicare, per mancanza di spazio, la partecipazione alla manifestazione di altri gestori aventi diritto.
 - c) il richiedente deve avere conseguito, con l'attrazione da convertire, l'anzianità di presenza alla manifestazione o iniziativa.
3. Nel caso in cui vi siano contemporaneamente più domande di conversione, a parità di requisiti tra i richiedenti, lo SUAP darà priorità all'esercente la cui attrazione ha maturato una maggiore anzianità di presenza.
4. E' vietata, all'interno della stessa manifestazione, l'installazione contemporanea dell'attrazione convertita e di quella nuova.
5. In caso di conversione l'anzianità di presenza maturata dall'attrazione convertita si trasferisce su quella nuova.
6. E' vietata la conversione effettuata senza preventiva autorizzazione.

7. La conversione effettuata senza preventiva autorizzazione, comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 4 e della concessione di suolo pubblico, se rilasciata e l'azzeramento dell'anzianità di presenza maturata, fino a quel momento, dall'attrazione convertita.

Articolo 33

Norma transitoria ed entrata in vigore del Regolamento

1. Al fine della prima applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, lo SUAP, entro il 31 dicembre 2010, provvede a compilare gli elenchi delle attrazioni che compongono i parchi divertimento temporanei presenti sul territorio dell'Unione Reno Galliera, che costituiscono la parte consolidata

All'entrata in vigore del presente Regolamento la graduatoria dei concessionari verrà formulata prendendo a base di riferimento gli elenchi, che verranno aggiornati inserendo le attrazione nuove domande pervenute ed hai requisiti posseduti dai richiedenti.

5. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.